

— n. d. l. n. 164

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE AUTORITA’ PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84.”

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

**VISTO** il Regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l’atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto;

**VISTA** la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

**VISTO** il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

**VISTO** l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante: “Riordino della legislazione in materia portuale”;

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera f) che, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all’individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti”;

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.”;

f) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “ 5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.”;

g) al comma 8, le parole da: “Le disposizioni” fino a “statuti.” sono soppresse; “autorità portuale” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale” e le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: ~~“autorità di sistema portuale”~~;

h) al comma 10, le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “ delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale”;

i) al comma 11, le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “ delle infrastrutture e dei trasporti”.

2. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n.84, il comma 7 è abrogato.

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 6.

*(Autorità di sistema portuali)*

1. Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale:

- a) del Mare Ligure occidentale;
- b) del Mare Ligure orientale;
- c) del Mar Tirreno settentrionale;
- d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- e) del Mar Tirreno centrale;
- f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;

- g) del Mare di Sardegna;
- h) del Mare di Sicilia occidentale;
- i) del Mare di Sicilia orientale;
- l) del Mare Adriatico meridionale;
- m) del Mare Ionio;
- n) del Mare Adriatico centrale
- o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
- p) del Mare Adriatico settentrionale;
- q) del Mare Adriatico orientale.

2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2.

2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:

- a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
- b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione.”.

3. Sede della AdSP è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'AdSP, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa.

4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

Colba Moutlo

- [home](#)
- [servizi](#)
- [azienda](#)
- [dove siamo](#)
- [informazioni](#)
- [newsletter](#)
- [contatti](#)
- [area privata](#)



[home](#) • [informazioni](#) • La spedizione di merce pericolosa via mare  
Visite: 5751

## La spedizione di merce pericolosa via mare

Le merci che ogni giorno viaggiano per il mondo sono di varia natura; alcune di queste presentano delle caratteristiche particolari che ne aumentano il grado di pericolosità. Il loro trasporto può essere effettuato solo seguendo determinati criteri e rispettando stretti parametri, in modo da assicurare la sicurezza del proprio carico e di quello altrui. Nello specifico, in questo articolo verrà trattato il trasporto via mare di merci pericolose, definite in questo ambito come IMDG (International Maritime Dangerous Goods).

### Normativa internazionale e nazionale

E' importante avere presente la normativa di riferimento, sia a livello internazionale sia a livello nazionale.

Per quanto riguarda il livello internazionale, a partire dagli anni '60 è stato sviluppato dalla International Maritime Organization (agenzia autonoma delle Nazioni Unite) un codice internazionale (IMDG Code), che ha la funzione di fornire un set uniforme di norme riconosciute da tutti i paesi appartenenti all'organizzazione. Questo codice ha subito numerose modifiche e riforme e viene aggiornato ogni due anni.

Secondo il codice IMDG le merci pericolose sono raggruppate in classi e sottoclassi differenti, sulla base delle sostanze pericolose da cui sono composte; l'ordine delle classi non segue un criterio di pericolosità.

Per ciascuna classe vengono indicati: la tipologia di imballaggio (divisa in gruppi), il numero ONU/UN Number associato (numero a 4 cifre che identifica sostanze pericolose e che viene assegnato da un comitato specifico delle Nazioni Unite), le raccomandazioni e la prassi operativa (es. imballaggio, etichettatura, movimentazione, stivaggio, manipolazione, azioni di risposta ad emergenze, ecc.).

### Le classi

Classe 1: Esplosivi

Classe 2: Gas

Classe 3: Liquidi infiammabili

Classe 4: Solidi infiammabili

Classe 5: Materie comburenti e Perossidi organici

Classe 6: Materie Tossiche ed Infettanti

Classe 7: Materiali Radioattivi

Classe 8: Materie Corrosive

classi tipo di imballaggio (gruppi)  
Numero ONU / 4 cifre uniche  
raccomandazioni/prassi etichettatura  
movimentazione  
stivaggio  
manipolazione  
azioni di risposta ad emergenza

Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi

Classe 10: Inquinanti marini

In Italia il ruolo guida è assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che a sua volta ha dato competenza, nell'ambito della sicurezza nella navigazione, alla Capitaneria di Porto.

Nello specifico, le leggi di riferimento sono: il Decreto 481/2010 (procedure e metodi di prova per la sicurezza degli imballaggi per il trasporto marittimo delle merci pericolose), il Decreto Ministeriale 265 del 2010 (elenco di prodotti ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, contenitori intermedi e sistemi) e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 che ha reso obbligatorio anche per i trasporti nazionali il codice IMDG.

Documentazione richiesta

A livello operativo, quando si decide di spedire o ricevere della merce pericolosa via mare, è responsabilità dello speditore attenersi alla normativa vigente e preparare/fornire tutta la documentazione necessaria.

Lo speditore deve fornire in principio i dati fondamentali riguardanti la merce (classe IMDG, tipologia di imballaggio, numero ONU) in modo da consentire allo spedizioniere di valutare la fattibilità della spedizione, i rischi ed i costi annessi.

Successivamente, deve fornire i seguenti documenti:

*Speditore -> Spedizioniere -> Scheda di sicurezza*

- Scheda di sicurezza del prodotto (Safety Data Sheet) - documento legale in cui vengono elencati i rischi per la salute causati dal prodotto, unitamente ai dettagli del produttore, ai rischi per il trasporto e alle istruzioni relative alla manipolazione e alla movimentazione del prodotto (inclusi, ad esempio, numeri telefonici di emergenza da contattare). Normalmente, questa scheda viene redatta direttamente dalla ditta produttrice della merce e viene consegnata al momento della vendita del prodotto.

*Scheda Multimodal & unificata*

- Scheda Multimodal (Multimodal for dangerous goods) - documento di trasporto richiesto specificamente per la spedizione via mare di merci pericolose destinate sia ai porti esteri sia ai porti nazionali. Nella scheda devono essere fornite tutte le informazioni riguardanti il prodotto e la ditta produttrice, la tipologia di trasporto ed i mezzi che verranno utilizzati, la descrizione della tratta compiuta dalla merce. Esiste un form standard che può però essere adattato di volta in volta a seconda delle esigenze dello speditore, a patto che vengano indicate tutte le informazioni richieste dal codice IMDG.

Va segnalato, inoltre, che la decisione ultima sull'imbarco di queste tipologie di merci resta in capo alla compagnia di navigazione; sarà questa infatti a decidere se accettare o meno le merci a bordo, valutandone tipologia, pericolosità e compatibilità con il viaggio nave.

E' possibile infine che alcuni porti non accettino determinate categorie di merci pericolose, né all'import né all'export, in quanto privi delle strutture e del personale atti a maneggiarle. E' opportuno pertanto verificare anche queste informazioni prima di effettuare questo tipo di spedizioni.

*Rep. Corp. per Navigazione  
Porto di Cagliari  
W. S. - by SK*

- spedizioni container
- spedizioni marittime
- spedizioni aeree
- spedizioni terrestri
- servizi doganali



Servizi Aeroportuali Sardi s.r.l. - via Roma, 121 - 09124 - Cagliari - P.iva 02521180923 - C.F. 00982750911 - Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Designed by cabori | creative solutions.

*Codice Navigazione*



legislazione italiana  
di diritto della navigazione e dei trasporti

**"Codice della navigazione"**

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)  
Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25

(a cura di Enzo Fogliani)

Parte prima  
Della navigazione marittima e interna

Libro primo  
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo II  
Del beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I  
Del demanio marittimo

**Art. 28 - Beni del demanio marittimo**

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salza o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

**Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo**

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

**Art. 30 - Uso del demanio marittimo**

L'amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

**Art. 31 - Limiti del demanio marittimo**

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le Finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

**Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo**

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. (1)

In caso di accordi di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto. (2)

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo. (2)

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze. (2)

Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze. (2)

**Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo**

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

**Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici**

Con provvedimento del ministro dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. (3)

**Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo**

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono

Home Fog Bibliografia Convegni Giurisprudenza Legislazione Master Didattica  
 Convenzioni e norme internazionali **Legislazione nazionale italiana** Legislazione comunitaria Indice del codice della navigazione

“ ”  
 (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)  
 (a cura di )

**PARTE PRIMA  
 DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA**

**LIBRO PRIMO  
 Dell'ordinamento amministrativo della navigazione**

**Titolo I  
 Degli organi amministrativi della navigazione**

**Capo I  
 Dell'amministrazione della navigazione marittima**

**Art. 15 - Ministro competente**

L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti.

**Art. 16 - Circostrizioni del litorale della Repubblica**

Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.

**Art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali.**

Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

**Art. 18 - Personale dell'amministrazione marittima**

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.

**Art. 19 - Enti portuali**

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.

**Art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero**

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo Nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.

**Capo II  
 Dell'amministrazione della navigazione interna**

**Art. 21 - Ministro competente**

L'amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro dei trasporti.

**Art. 22 - Ispettorati compartimentali**

Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone.

A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Col  
 Navigazione  
 Art. 16  
 Circostrizioni  
 Zone 15 = DIA  
 Compartimenti 5 in 6  
 Circostrizioni

Le zone demaniali che dal capo del compartimento marittimo hanno emanato per passare dal demanio delle acque escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

#### Art. 36 - Concessione di beni demaniali

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo. (1)

#### Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.

(4) E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove stanze. (8)

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata. (4)

#### Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

#### Art. 39 - Misura del canone

La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

#### Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.

#### Art. 41 - Costituzione d'ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

#### Art. 42 - Revoca delle concessioni.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. (5)

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. (5)

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuali ammortamenti.

#### Art. 43 - Domande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.

#### Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

#### Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

" "

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)  
Parte aggiornata alla  
(a cura di )

Parte terza  
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro primo  
Disposizioni penali

Titolo III  
Delle contravvenzioni in particolare

Capo I  
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

**Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata**

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00. In tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'

**Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali**

Chiunque estrae arena, siglie, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell', è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.

**Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti**

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel e nel, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.559,00 a euro 9.296,00.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel e nel, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

**Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici**

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 3.098,00.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

Capo II  
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti.

**Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate**

È punito con la sanzione amministrativa fino a euro 516,00 :

- 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli e, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
- 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

**Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali**

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 103,00.

**Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave**

È punito con la sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 206,00 :

- 1) chiunque non esegue le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell';
- 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cave di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168 - Pesca abusive

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51,00

*interzona d'ordine  
marittimo*

Art. 1169 - Uso d'armi e accensioni di fuochi

Chiunque non osserva le disposizioni dell' è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

*causativo  
dovranno essere*

Art. 1170 - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

Art. 1171 - Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00

- 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
- 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

*ca  
gratuito*

Art. 1173 - Inosservanza di tariffe

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206,00

*L. 14/1/1994*

Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

*u. 173*

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 309,00

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

Art. 1175 - Sanzioni amministrative accessorie

La violazione degli articoli e importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione

*Riduzione 1861*

Capo III

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo.

*Art. 1175  
marittimo  
aeromobili*

Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimo, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.559,00

*Art. 1178*

Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.

*Art. 1178  
Assunzione  
di minori  
marittimo  
aeromobili  
Prat.  
V. 1178*

Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri

L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.559,00

La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.

*Federling  
L. 11/1/1994  
col. 11  
no. 1178*

Capo IV

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione, l'equipaggio, l'assistenza della nave e


## "Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

Tabella

Capitanerie di Porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
<b>DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA</b>					
Sanremo		Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Province di: Imperia (IM); Cuneo (CN).
Imperia <sup>[1]</sup>		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso	Diano Marina	Riva Santo Stefano	Province di: Savona (SV); Alessandria (AL); Asti (AT); Torino (TO); Aosta (AO).
Loano-Albenga		Dal comune di Cervo escluso al comune di Loano incluso	Alassio	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	
Savona <sup>[2]</sup>		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure	Province di: Genova (GE); Piacenza (PC); Pavia (PV); Milano (MI); Como (CO); Sondrio (SO); Varese (VA); Novara (NO); Vercelli (VC); Verbania (VB); Biella (BI); Lecco (LC); Lodi (LO).
Genova		Dal comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	
Santa Margherita Ligure		Dal comune di Camogli escluso al comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	Province di: La Spezia (SP); Parma (PR); Cremona (CR); Reggio Emilia (RE); Modena (MO).
La Spezia		Dal comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore	

[1] Con sezione staccata ad Imperia 2a (Oneglia)

[2] Con sezione staccata a Vado Ligure



DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO				
Marina di Carrara		Dalla foce del Torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa Provincia di Massa Carrara (MS)
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi	Province di: Lucca (LU); Pistoia (PT).
Livorno	Capraia	Dal comune di Vecchiano incluso al Fosso Camilla incluso, comprese le isole di Gorgona	Marina di Pisa Castiglioncello Vada Cecina Capraia (Isola)	Gorgona Province di: Livorno (LI), escluse l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno ma comprese le isole di Capraia e di Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto); Pisa (PI); Firenze (FI); Arezzo (AR); Siena (SI); Grosseto (GR); Prato (PO).
	Piombino	Dal Fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	San Vincenzo
	Porto S. Stefano [1]	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e di Giannutri	Giglio Castiglione della Pescaia Talamone Orbetello Porto Ercole	Marina di Grosseto Giannutri
Portoferraio		Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano escluse le isole di Capraia, Gorgona, del Giglio e di Giannutri	Marciana Marina Porto Azzurro Rio Marina	Marina di Campo Monte Calamita Cavo Pianosa Provincia di Livorno (LI), limitatamente all'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le isole di Capraia e Gorgona appartenenti alla provincia di Livorno, del Giglio e di Giannutri appartenenti alla provincia di Grosseto.

[1] Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.



Torre del Greco		compresa l'isola di Nisida Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici		Province di: Napoli (NA), limitatamente ai comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco; Benevento (BN)
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno	Meta, Piano di Sorrento, Massalubrense	Vico Equense	Province di: Napoli (NA), limitatamente ai seguenti comuni: Agrola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, San'Agello, S. Giuseppe Vesuviano, San'Antonio Abate, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense; Avellino (AV)
Salerno		Dal fiume Sarno al Comune di Positano Dal comune di Positano incluso al comune di Capaccio escluso	Positano, Amalfi, Maiori, Cetara	Vietri sul Mare	Provincia di Salerno (SA)
	Agropoli	Dal comune di Capaccio incluso al comune di Pisciotta escluso	S. Maria di Castellabate, Acciaroli		
	Palinuro	Dal Comune di Pisciotta incluso al comune di Sapri incluso	Marina di Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Sapri	Capitello	

[1] Con sezione staccata a Bagnoli.

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a mare, Scalea, Diamante		Province di: Potenza (PZ); Cosenza (CS), limitatamente ai comuni di Acri, Altilla, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, S. Gineto, San Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talso, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo,
----------------------------	---------	--	--------------------------------------	--	---



DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA					
Civitavecchia		Dal comune di Montalto di Castro incluso al comune di Ladispoli incluso	Santa Marinella, Ladispoli	Montalto di Castro, Porto Clementino (Tarquinia)	Province di: Viterbo (VI); Terni (TR); Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprognano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, Licenza, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monte Flavio, Monte Libretti, Monte Rotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Santa Marinella, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma		Dal comune di Fiumicino incluso al Comune di Ardea incluso, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene, Torvaianica	Ostia	Province di: Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del Compartimento marittimo di Civitavecchia
	Anzio [1]	Dal Comune di Anzio incluso al Comune di Nettuno incluso (foce del fiume Astura)			Rieti (RI)
Gaeta	Terracina [2]	Dal Comune di Latina incluso (foce del fiume Astura) al Comune di Fondi escluso	San Felice Circeo	Badino di Terracina, Sabaudia	Provincia di Latina (LT)
		Dal comune di Fondi incluso al Comune di Minturno incluso (foce del fiume Garigliano)	Formia, Sperlonga	Scauri	Provincia di Frosinone (FR)
	Ponza	Isole Pontine e gli scogli vicini	Ventotene	Le Forna (Ponza)	

[1] Con sezione staccata a Nettuno  
[2] Con sezione staccata a Rio Martino.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI					
Napoli [1]	Ischia	Isola d'Ischia	Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia	Sant'Angelo	Provincia di Napoli (NA), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia Provincia di Caserta (CE)
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			
	Pozzuoli	Dalla foce del fiume Garigliano a Bagnoli escluso	Mondragone, Castelvoturno, Torre Gaveta, Baia	Monte di Procida	
	Capri	Isola di Capri Da Bagnoli incluso a Portici escluso,	Sorrento		




## DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: Taranto (TA); Matera (MT).
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento Castro	Nardò	Provincia di Lecce (LE).
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di Brindisi (BR).
	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso			Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sannicchiole di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
Bari		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di Bari (BA), limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia di Barletta - Andria - Trani (BT)
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di Foggia (FG): Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici  S. Nicola Varano	

## DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA

Pescara	Giulianova	Dalla foce del fiume Tronto escluso alla foce del torrente Piomba Dalla foce del torrente Piomba al confine del territorio comunale di Francavilla escluso	Silvi, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto, Martinsicuro	Montesilvano	Province di: L'Aquila (AQ); Pescara (PE); Teramo (TE)
Ortona		Dal comune di Francavilla incluso al comune di Fossacesia incluso		Marina di San Vito, Francavilla	Provincia di Chieti (CH)
	Vasto	Dal comune di Fossacesia escluso alla foce del Fosso Formale del Molino (limite Regione Abruzzo)			
Termoli		Dalla foce del Fosso Formale del Molino esclusa (limite della Regione Molise) al Comune di Chieuti escluso. Arcipelago delle Isole Tremiti		Tremiti	Province di: Campobasso (CB); Isernia (IS); Foggia (FG), limitatamente al comune di Isole Tremiti



	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo, S. Lucido	Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvita, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, S. Agata di Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Nimes, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da Sibari, Tortora, S. Maria del Cedro, Amantea Vibo Valentia (VV); Catanzaro (CZ), limitatamente ai comuni di: Caripoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Jacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Poia, S. Mango D'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Manelli
		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea, Gizzeria Lido, Nicotera marina	
Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Province di: Reggio Calabria (RC), limitatamente ai comuni di S. Pitero di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroletto della Chiesa, Galatro, Marapoti, Giffone, Melicuccio, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso al comune di Casignana escluso	Bagnara, Villa S. Giovanni, Bova Marina	Scilla, Pellaro, Melito di Porto Salvo, Brancaleone, Bianco	Provincia di Reggio Calabria (RC) esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignana incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino, Monasterace	
Crotone	Soverato	Dalla foce della Fiumana Assi al comune di Sellia Marina escluso Dal comune di Sellia Marina incluso al comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica)	Catanzaro Lido Ciro Marina	Isola di Capo Rizzuto	Province di: Crotone (KR); Catanzaro (CZ), limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; Cosenza (CS), limitatamente ai comuni non compresi nel compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; Reggio Calabria (RC), limitatamente al territorio del comune di Monasterace situato sulla sponda sinistra di Fiume Assi
Corigliano Calabro		Dalla foce del fiume Sinni sino a Punta Fiume Nicà	Cariati, Trebisacce	S. Angelo di Rossano, Monte Giordano	Province di Cosenza (CS): Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiera di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese e Villapiana.



## DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con esclusione del canale di accesso a Porto Buso sino alle dighe foranee	Lignano Sabbiadoro	Provincia di: Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aquilaia, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Terzo d'Aquilaia; Gorizia (GO) limitatamente al comune di Grado.
	Porto Nogaro	Dalla diga di levante di Porto Buso, per l'intero canale marittimo sino all'ambito portuale di Porto Nogaro sul Fiume Corno e alla banchina della zona industriale Banduzzi - Torviscosa, sul Fiume Aussa, proseguendo verso ponente da punta della Niova lungo la con terminazione lagunare (L. 369/63) sino alla foce del Canale Cormor lato destro	Marano Lagunare	Provincia di: Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiole, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenja, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Talmassons, Teor, Torviscosa, Varmo
Monfalcone		Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa alla foce del Timavo (asse mediano)		Province di: Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, Chiopris - Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Feibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortelegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasiàn di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariaacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzone, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio; Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo		Provincia di: Trieste (TS).



## DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA

San Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto incluso al Comune di Massignano incluso	Cupra Marittima	Grottammare	Province di: Ascoli Piceno (AP)
	Porto San Giorgio	Dal Comune di Campofilone incluso alla foce del Chienti escluso		Pedaso	Fermo (FM)
Ancona (1)	Civitanova Marche	Dalla foce del Chienti incluso alla foce del torrente Musone		Porto Recanati	Province di: Macerata (MC); Ancona (AN); Perugia (PG)
Pesaro	Fano	Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Sejore Dalla foce del fosso Sejore al torrente Tavollo	Senigallia, Numana Marotta Gabicce a Mare		Pesaro-Urbino (PU)

(1) Con sezione staccata a Falconara Marittima.

## DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA

Rimini	Cesenatico	Dal Comune di Bellaria Igea Marina escluso al Comune di Cesenatico incluso			Province di: Rimini (RN); Forlì - Cesena (FC)
		Dal torrente Tavollo incluso al Comune di Bellaria Igea Marina incluso	Cattolica Riccione Bellaria/Igea	Misano Adriatico	
Ravenna [1]		Dal Comune di Cesenatico escluso al Comune di Comacchio escluso	Cervia	Casalborsetti	Province di: Ravenna (RA); Bologna (BO); Ferrara (FE)
	Porto Garibaldi	Dal Comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro	Goro	Volano	

[1] Con sezione staccata a Porto Corsini.

## DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

Chioggia	Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle, Scardovari	Province di: Venezia (VE), limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona; Mantova (MN); Rovigo (RO)
Venezia	Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia alla diga nord della bocca di porto di Venezia lido inclusa		Alberoni, Burano, Pellestrina	Province di: Venezia (VE) (esclusi i comuni di Chioggia, Caverzere e Cona); Padova (PD); Verona (VR); Brescia (BS); Bergamo (BG); Trento (TN); Bolzano (BZ); Belluno (BL); Vicenza (VI); Pordenone (PN); Treviso (TV); Udine (UD), limitatamente ai comuni sulla destra del Tagliamento: Bordano, Cavazzo Carnico, Forgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis
Jesolo	Dalla diga nord della bocca di porto di Venezia esclusa alla foce della laguna del Mort inclusa			
Caorle	Dalla foce della laguna del Mort esclusa alla foce del fiume Tagliamento		Bibione	



					Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina. Province di: Enna (EN);
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Acireale	Ognina	Catania (CT) limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro Clarenza, S. Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Treccastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea. Province di: Catania (CT), limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: Catania (CT), limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	Province di: Ragusa (RG).

## DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Cagliari [1]	Portoscuso	Da Capo Pecora incluso Punta Trettu esclusa			Province di: Ogliastra (OG) ad eccezione di parte del Comune di Balnei;
	Sant'Antioco	Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di Sant'Antioco e gli isolotti vicini		Calasetta	Cagliari(CA); Carbonia-Iglesias (CI)
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti vicini		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte Santu incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Oristano	Bosa	Da Porto Tangone escluso a Torre di Pittinuri esclusa Da Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso		Marceddi (Arborea)	Province di: Oristano (OR); Medio-Campidano (VS)

[1] Con sezione staccata di Sarroch.


## DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA

Olbia		Da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso	Siniscola, Cala Gonone	Orosei	Province di: Ogliastra (OG) limitatamente a parte del comune di Balnei; Nuoro (NU); Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del comune di Arzachena
La Maddalena	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità nord inclusa della spiaggia di Rena Majore	Porto Cervo di Arzachena Palau	Porto Rotondo  Santa Teresa di Gallura	Provincia di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e parte del Comune di Arzachena



DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO				
Gela		Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione incluso		Provincia di Caltanissetta (CI)
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa	Marina di Palma di Montechiaro	Provincia di Agrigento (AG)
	Lampedusa	Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra	Siculiana Marina, Porto Palo di Menfi	
	Sciacca	Isole Pelagie	Linosa	
Mazara del Vallo		Dalla foce del torrente Bellapietra al Vallone Gurra di Mare incluso Dal Vallone Gurra di Mare escluso a Punta Torrazza	Marinella	Provincia di Trapani (TP), limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi		Provincia di Trapani (TP), esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del Comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana, Marettimo, Castellammare del Golfo	Levanzo, Bonagia, S. Vito lo Capo
Palermo	Pantelleria	Isola di Pantelleria		
	Tertasini	Dal comune di Balestrate incluso alla foce del torrente Ciachea esclusa		Balestrate
		Dalla foce del Torrente Ciachea inclusa al Capo Mongerbino escluso	Isola delle Femmine, Mondello	Ustica (Isola)
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri		
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalu	Trabia

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA				
Milazzo		Dalla foce del Torrente S. Angelo di Brolo alla foce del Torrente Gallo	Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa Castel di Tusa	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Sant'Agata di Militello, Acquadolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa
	S. Agata di Militello	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del Torrente S. Angelo di Brolo	S. Stefano di Camastra Capo d'Orlando	
	Lipari	Isole Eolie	Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	
Messina - Autorità marittima dello Stretto		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Giardini Letojanni Ali Terme	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Ali, Ali Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agro, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini - Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Molo Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccaforita, Roccalumera, Roccella Valdemone,



Porto Torres	Dall'estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: Olbia-Tempio (OT) limitatamente ai comuni di Aglientu, Trinità d'Agultu e Badesi; Sassari (SS)
Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso	Porto Conte (Fertilia)	S. Nicolò dell'Argentiera".	

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. (*Regolamenti*) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a*) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b*) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c*) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d*) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a*) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b*) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c*) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d*) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e*) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

Note all'art. 1:

Si riportano le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Bari e Napoli:



**Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15  
febbraio 1952 n. 328.**

**Libro primo**

**Dell' ordinamento amministrativo della navigazione**

**Titolo I**

**Degli organi amministrativi della navigazione**

**Capo I**

**Dell' amministrazione locale della navigazione marittima**

**Art. 1 - Circoscrizioni**

1. La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime

**Art. 2 - Denominazione degli uffici marittimi**

1. L' ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l' ufficio del compartimento capitaneria di porto, l' ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

2. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.

**Art. 3 - Reggenza di uffici minori**

5. Le spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l' altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell' ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell' articolo 11.

#### Libro primo

#### Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

#### Titolo III

#### Dell' attività amministrativa, della

#### polizia e dei servizi nei porti

#### Capo I

#### Dell' attività amministrativa e della polizia nei porti

#### Art. 59 - Ordinanza di polizia marittima

1. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell' ufficio:

- 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
- 2) la destinazione delle calate, dei moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all' imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
- 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
- 4) il servizio delle zavorre;
- 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all' allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all' alaggio delle navi e dei galleggianti;
- 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
- 7) l' uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all' ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- 8) l' imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
- 9) l' entrata e l' uscita delle navi e dei galleggianti, l' ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

2. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

#### **Art. 60 - Concessione di esercizio di servizi portuali**

1. L' esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell' autorità marittima mercantile.

2. La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

#### **Art. 61 - Certificato d' iscrizione per l' esercizio di attività nei porti**

Le persone che esercitano un' attività nell' interno dei porti e in genere nell' ambito del demanio marittimo, se sottoposte all' iscrizione in registri a norma del secondo comma dell' articolo 68 del codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

#### **Art. 62 - Preferenze negli accosti**

Il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l' ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

#### **Art. 63 - Navi in attesa di accosto**

Le navi e i galleggianti, che all' arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l' entrata e l' uscita della altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

#### **Art. 64 - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi**

2. Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l' imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

#### **Art. 79 - Carico e scarico delle merci**

1. Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.

2. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle merci stesse dalle navi a terra.

#### **Art. 80 - Sgombero delle banchine**

1. Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.

2. Con riferimento alle disposizioni dell' art. 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.

3. I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

#### **Art. 81 - Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni**

Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

#### **Art. 82 - Pulizia dell' ambito portuale**

Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

#### **Art. 83 - Carico e scarico di merci accensibili**

1. Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.
2. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all' autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.

#### **Art. 84 - Deposito di merci infiammabili**

1. Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenoché il deposito non avvenga in località a quest' uso specialmente destinata.
2. Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

#### **Art. 85 - Servizi di vigilanza**

1. Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull' impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
2. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

Ai fini del nostro studio, appare opportuno analizzare le fattispecie penalmente rilevanti che possono concretizzarsi a seguito dell'evento costituito dalla «  
 », e che possono di massima verificarsi per le seguenti violazioni, rispettivamente contemplate dal Codice Penale, dal Codice della Navigazione e da altre Leggi speciali:

Art. 428 c.p. (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) che punisce "chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave, o di un edificio natante (cioè di un galleggiante)..." indicando quindi quale circostanza aggravante "...se il fatto avviene ..rimuovendo o facendo mancare segnali.." (si veda in proposito il corrispondente art. 1112 Cod. nav.) - Reato c.d. di danno;

Art. 450 c.p. (Delitti colposi di pericolo) che punisce "...chiunque con la propria azione od omissione fa sorgere il pericolo..di un naufragio o sommersione di una nave o altro edificio natante"; - Reato c.d. di pericolo

art. 451 c.p. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) che punisce "... chi con la propria azione o omissione fa venir meno le cautele ovvero le strutture poste a prevenzione di disastri o infortuni (rimozione di mezzi di salvataggio o antincendio);

art. 1112 Cod. nav. (Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali) che punisce "...chiunque arbitrariamente rimuove... ovvero... omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima...", indicando poi il fatto quale circostanza aggravante se dall'evento deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione per la nave o il galleggiante;

art. 1113 Cod. nav. (Omissione di soccorso) che punisce "...chiunque - richiesta dall'Autorità competente - ometta di cooperare coi mezzi di cui dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di una persona.... ovvero all'estinzione di un incendio". Tale fattispecie trova una corrispondenza più specifica rispetto ai corrispondenti art. 593 c.p. (che limita la fattispecie alla presenza di minori o persone incapaci) e art. 189 C.d.S. (che fa scattare il reato qualora l'interessato con la propria azione abbia causato l'evento), postulandosi quindi per la concretizzazione di detto reato marittimo, rispettivamente, una specifica preventiva richiesta di intervento da parte dell'Autorità, e la disponibilità in capo al soccorritore di mezzi

per l'espletamento del soccorso stesso.

art. 1116 Cod. nav. (Abbandono abusivo di comando) che punisce "*...il Comandante che senza necessità lascia la direzione nautica della nave ... a soggetto che non ne abbia i requisiti...*". Trattasi quindi di reato tipico contro la sicurezza della navigazione marittima, e che può essere commesso esclusivamente da chi abbia l'incarico di "Comandante della nave", e che trova la sua ratio negli artt. 292, 293, 295, 298 Cod. nav. in materia di assunzione del comando e condotta nautica della nave.

art. 1117 Cod. nav. (Usurpazione del comando di nave...) che punisce "*...chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave*". La ratio punitiva di tale articolo è la stessa del capo precedente, ed è finalizzata ad impedire che la sicurezza della navigazione sia compromessa se assume il comando un soggetto non abilitato. Rilevasi al riguardo come tali violazioni siano tipiche di unità di ridotto equipaggio ed adibite a navigazione costiera, quali le unità da pesca che generalmente richiedono un titolo professionale minore.

art. 1118 Cod. nav. (Abbandono del posto) che punisce "*il componente dell'equipaggio della nave..del galleggiante...che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto*". Anche per tale violazione valgono le considerazioni fatte in precedenza, potendosi richiamare agli artt. 316, 317 e 321 Cod Nav. in materia di formazione, gerarchia e funzioni dell'equipaggio, la cui composizione e funzioni nell'organizzazione di bordo sono fondamentali per la sicurezza della navigazione intrapresa dalla nave cui lo stesso è imbarcato ed al cui funzionamento è - nei rispettivi ruoli - preposto.

art. 1120 Cod. nav. (Ubbriachezza) che punisce "*il comandante della nave, del galleggiante...che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore (c.d. intossicazione accidentale), da escludere o menomare la sua capacità al comando...*" L'ubriachezza a bordo - ha un suo corrispondente negli art. 186 C.d.S. e 379 Reg. Es., e trova la sua ratio nella necessità di grantire la sicurezza della navigazione. Deve rilevarsi tuttavia che tale violazione - a differenza di quella connessa alla circolazione stradale - appare di difficile accertamento in corso di navigazione, anche in ragione della complessità della normativa e della relativa giurisprudenza creatasi, rispettivamente, in materia di modalità di accertamento e livello di pericolosità del tasso alcolico.

Per quanto sopra deve ritenersi che - pur se formalmente applicabile alla sola circolazione stradale - appare facilmente ipotizzabile una analoga estensione dell'istituto anche in campo marittimo, e ciò in applicazione del principio del favor rei, specie considerando che il Codice della Navigazione né da una esatta definizione né del concetto di "ubriachezza" né - tantomeno - delle modalità di accertamento di tale situazione soggettiva.

art. 1218 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulle segnalazioni) che punisce "*...il Comandante della nave che non osserva le norme sulle segnalazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione*". Trattasi quindi di un reato che può essere commesso solo da chi riveste la qualifica di comandante della nave, ed costituisce reato specifico e distinto da quello più generico dell'art.1231 (Cass. Pen. - Sez. VI<sup>a</sup> - Sent. n° 35935 del 13.12.01).

art. 1231 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) che punisce "*...chiunque, non osserva una disposizione di legge o regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità marittima...*" - Trattasi di reato di

o I Reati tipici connessi alla navigazione marittima

- o
- o

### pericolo.

Tale violazione assume carattere onnicomprensivo, in quanto con essa si viene a sanzionare – in via generale - qualsiasi violazione in materia di sicurezza della navigazione, se non diversamente sanzionata, ed in particolar modo le violazioni alle Ordinanze marittime e balneari.

Trattasi di norma penale c.d. "in bianco", corrispondente all'omologo art.650 c.p., ed è una delle norme del Codice per le quali non è intervenuta la depenalizzazione.

Si tratta di una norma la cui violazione si postula quindi ex se quando l'evento è avvenuto per colpa a seguito di violazione di qualsiasi disposizione in materia di sicurezza della navigazione – quali ad es. la COLREG (D.P.R. 14.11.72, n° 1154) ovvero le disposizioni in materia di schemi di separazione di traffico di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L. 07.03.01, n° 51);

**art. 7, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 4/2012 , punito dall'art. 23 comma 2° della medesima. Trattasi di una violazione che normalmente viene commessa contestualmente a quella sanzionata dall'art. 1231 Cod. nav., qualora le unità da pesca interessate *non abbiano le dotazioni di sicurezza né le abilitazioni alla navigazione d'altura normalmente previste per chi esercita attività di pesca o comunque navighi oltre le acque territoriali o internazionali*, e che può venire accertata – oltre che direttamente tramite apparati GPS e altri sistemi elettronici installati su aeromobili o motovedette d'altura – anche successivamente tramite riscontro dei sistemi di rilevazione elettronica della posizione (blue box o apparecchiature di segnalazione analoghe).**

**art. 406 D.P.R. 29.03.73, n° 156 (Uso indebito di segnale di soccorso) e art. 340 c.p.. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)**


Tali disposizioni sono intese a tutelare la sicurezza della navigazione dall'uso indebito ovvero dall'intromissione nelle frequenze di soccorso, per la cui configurabilità è sufficiente che l'azione di disturbo interferisca – anche temporaneamente – nel sistema di ascolto (Cass. Pen. – Sez. III<sup>a</sup> - Sent. n° 3700 del 03.02.05)

Le suddette disposizioni si richiamano a loro volta al Tldp.n° 332356 del 19.05.97 del Ministero delle Telecomunicazioni in materia di frequenze radio di emergenza – attuativa della Disposizione SOLAS "Emendamento 1985" in materia di introduzione del sistema DSC nella giurisdizione nazionale, e segnatamente dei canali 16 e 70 – disposizioni che prevedono inoltre l'irrogazione di contestuali sanzioni amministrative per violazione dell'art. 240 del citato D.P.R. n° 156/1973.

**art. 37 L. 24.11.81, n° 689 (Frode Previdenziale) e art. 2 D.L. 12.09.83, n° 463 - Conv. L. 638/83 (Omissione Contributiva).** Trattasi di violazioni tuttora penalmente rilevanti, generalmente *connesse a quelle in materia di lavoro marittimo* di cui agli artt. 1178 e 1221 Cod. nav.



ALLE MO.COM



Oltre che esercitare la sorveglianza sui servizi e sul personale delle Capitanerie di Porto, comprese nella propria giurisdizione, alle Direzioni Marittime compete, ad esempio:

indire esami per il conseguimento di alcuni Titoli professionali marittimi e rilascio dei Titoli stessi;

rilasciare gli Atti di Nazionalità alle navi maggiori;

revisionare i certificati di stazza delle navi che effettuano navigazione nazionale;

✘ approvare i regolamenti particolari dei porti e le tariffe per imbarco, sbarco e movimento in genere delle merci; approvare i regolamenti speciali di pilotaggio, di rimorchio, per i porti dipendenti;

✘ approvare concessioni per contratto (atto formale) di aree demaniali marittime di durata non inferiore ai quattro anni e non superiore a quindici;

✘ approvazione concessioni demaniali marittime di durata inferiore ai quattro anni che comportino impianti di difficile sgombero;

esperire le inchieste formali sui sinistri marittimi;

autorizzare le delegazioni di Spiaggia alla tenuta del Registro Navi Minori e galleggianti (mod. 34);

altre attribuzioni minori.



ALLE MO.COM

<sup>1</sup> La Direzione marittima è una suddivisione amministrativa del litorale dello Stato.



- Le Direzioni marittime<sup>1</sup> sono state istituite col compito di decentrare e svellire l'Amministrazione attiva centrale. Attualmente, come anzi detto, sono 15 e hanno sede a Genova (Liguria), Livorno (Toscana), Roma (Lazio), Napoli (Campania), Reggio Calabria (Calabria), Bari (Puglia), Ancona (Marche), Pescara (Abruzzo), Ravenna (Emilia Romagna) Venezia (Veneto), Trieste (Friuli), Palermo e Catania (Sicilia), Cagliari e Olbia (Sardegna).

- Le Direzioni Marittime (indirizzo telegrafico - Direziomare) non hanno attribuzioni di diretto ordine militare e, pertanto possono essere considerate «Organi esclusivi» dell'Amministrazione della Navigazione Marittima.



- **Attribuzioni delle Direzioni Marittime**





- **Servizio Attività e Personale Marittimo:** con l'ampliamento delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo, è nato il bisogno di creare varie sezioni ed uffici, capaci di assicurare il disbrigo pratiche e la gestione delle risorse, in ambito marittimo. Abbiamo quindi le seguenti unità: Sezione Demanio/Ambiente, Sezione Pesca, Sezione Gente di Mare, Sezione Diporto e Sezione Contenzioso.

È inoltre istituito all'interno delle Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica, un'aliquota di personale appositamente formato della Capitaneria di Porto.

## Capitaneria di porto

La capitaneria di porto indica l'edificio sede dell'ufficio periferico dell'amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ha normalmente sede in un dato porto di competenza, istituito presso il compartimento marittimo, nella provincia dell'area marittima di competenza.

Ad essa è affidata la gestione amministrativa, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e in genere tutte le attività marittime connesse alla fruizione del mare nella più ampia accezione del termine. Presso di essa può inoltre operare il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

## Elenco delle Zone e dei Compartimenti

Il litorale del territorio italiano è ripartito in 15 Direzioni Marittime (*Zone*) e 54 Capitanerie di Porto (*Compartimenti*). Di seguito è riportato l'elenco dei comandi (determinato con DPR n. 135 del 18 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni) e delle relative *sigle degli uffici di iscrizione* (stabilite per ciascuna circoscrizione marittima dal DM 18 luglio 1959 e successive modificazioni ed integrazioni) riportate con il numero e la lettera di registrazione (D o ND) nelle sigle di individuazione dei natanti:

- Genova
  - Genova (GE)
  - Imperia (IM)
  - La Spezia (SP)
  - Savona (SV)
- Livorno
  - Livorno (LI)
  - Marina di Carrara (MC)
  - Portoferraio (PF)
  - Viareggio (VG)
- Roma Fiumicino
  - Roma Fiumicino (ROMA)
  - Civitavecchia (CV)
  - Gaeta (GA)
- Olbia Zona istituita con DPR 161 dell'11 settembre 2008
  - Olbia (OL)
  - La Maddalena (LM)
  - Porto Torres (PT)
- Cagliari
  - Cagliari (CA)
  - Oristano (OS)
- Napoli
  - Napoli (NA)
- Reggio Calabria
  - Reggio Calabria (RC)
  - Corigliano Calabro (7CR) istituito nel 2008
  - Crotona (CR)
  - Gioia Tauro (GT)
  - Vibo Valentia (VM)
- Bari
  - Bari (BA)
  - Brindisi (BR)
  - Gallipoli (GL)
  - Manfredonia (MF)
  - Molfetta (ML)
  - Taranto (TA)
- Pescara
  - Pescara (PC)
  - Ortona (OR)
  - Termoli (TM)
- Ancona
  - Ancona (AN)
  - Pesaro (PS)
  - San Benedetto del Tronto (SB)
- Ravenna
  - Ravenna (RA)

- *Castellammare di Stabia* (CS)
- *Salerno* (SA)
- *Torre del Greco* (TG)
- **Palermo**
  - *Palermo* (PA)
  - *Gela* (2PE)
  - *Mazara del Vallo* (MV)
  - *Porto Empedocle* (PE)
  - *Trapani* (TP)
- **Catania**
  - *Catania* (CT)
  - *Augusta* (AU)
  - *Messina* (ME)
  - *Milazzo* (MZ)
  - *Pozzallo* (PO)
  - *Siracusa* (SR)
- *Rimini* (RM)
- **Venezia**
  - *Venezia* (VE)
  - *Chioggia* (CI)
- **Trieste**
  - *Trieste* (TS)
  - *Monfalcone* (MN)

## Voci correlate

- Marina Militare
- Capitaneria di porto
- Circondario marittimo
- Porti d'Italia

Estratto da "[https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Compartimento\\_marittimo&oldid=80701535](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Compartimento_marittimo&oldid=80701535)"

Categoria: Capitanerie di porto - Guardia Costiera

- Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 10 mag 2016 alle 01:54.
- Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le Condizioni d'uso per i dettagli. Wikipedia® è un marchio registrato della Wikimedia Foundation, Inc.

**EMSA facilitates technical cooperation between Member States and the Commission for the exchange of EU vessel traffic information (SafeSeaNet), the long-range identification and tracking of vessels (LRIT), and to support EU operational reporting services, including the electronic transmission of reporting formalities.**

**Member States and EMSA operate SafeSeaNet, the vessel traffic monitoring and information system covering the waters in and around Europe. It acts as a platform for maritime data exchange, linking together maritime authorities from across the continent. It works by tracking Automatic Identification System (AIS) radio signals transmitted by ships. These provide identity details, latest positions and other status information in near-real-time for around 17,000 vessels operating in and around EU waters.**

**This data can be enriched with information on:**

- hazardous goods**
- the number of people on board**
- past positions of ships**
- ships with high risk profiles**
- accidents and incidents**
- estimated or actual arrival and departure times in ports.**

**Tracking vessels outside the range of AIS coastal networks requires the use of satellites.**

**Long-Range Identification and Tracking (LRIT) is a mandatory international system to track ships around the world. Vessels send signals via telecommunication satellites, which are received by Data Centres in flag States. EMSA operates the EU LRIT Cooperative Data Centre, covering over 35 countries. The Agency also hosts the International Data Exchange, for the exchange of ship positions between Data Centres around the world.**

**Emerging technologies now enable AIS signals to be received by satellite. This will progressively extend the geographical range of the AIS system. EMSA is at the forefront of exploring how this can support the European vessel traffic monitoring community.**